

di riassetto dell'organico dipendente e della propria organizzazione favorendo la mobilità del personale dalle strutture indirette a quelle dirette e nel rispetto di un piano di gestione delle risorse umane che sarà trasmesso dall'E.P.I. al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto e che dovrà illustrare una tempificazione degli interventi per ciascun esercizio nonché la valutazione dell'impatto sui risultati economici e finanziari dell'Ente delle azioni di ristrutturazione organizzativa delle risorse umane.

4. L'E.P.I. si impegna ad effettuare la riorganizzazione nel senso descritto al comma 3 favorendo la riduzione dei costi e delle strutture di supporto e nel rispetto delle seguenti linee guida:
  - a) utilizzare i pensionamenti per raggiunti limiti di età contributiva;
  - b) stabilire il limite di età pensionabile secondo i limiti dell'ordinamento privatistico;
  - c) favorire le modalità di utilizzo flessibile della forza lavoro (part-time e doppia o tripla turnazione ove occorra);
  - d) trasformare, ove occorra, l'attuale rapporto di lavoro in un rapporto autonomo e volontario tramite la costituzione di reti di agenzia che consentano di stabilizzare l'organico del proprio personale dipendente;
  - e) promuovere, per quanto possibile, le attività di cui al comma 5 dell'art. 1.
5. L'E.P.I. si impegna ad ottimizzare i propri processi di lavoro attraverso la razionalizzazione delle prestazioni delle attività e delle risorse tecniche, strumentali e impiantistiche.
6. Fatte salve le operazioni di indebitamento con altre istituzioni pubbliche per la copertura del disavanzo di gestione relativo agli esercizi 1994, 1995 e 1996, l'E.P.I. si impegna a richiedere preventiva autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministero del tesoro per l'accensione di debiti a titolo oneroso con enti o istituzioni creditizie di importo superiore nel doppio a quello stabilito per il fondo di dotazione dall'art. 7 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

## Art. 6

### *Obblighi di pubblico servizio, compensazioni e oneri straordinari*

1. Ferma la garanzia da parte dell'E.P.I. di assicurare lo svolgimento dei servizi universali, riservati o non, di cui all'art. 1 del presente contratto su tutto il

territorio nazionale, l'E.P.I. individuerà i piccoli uffici postali periferici operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, predisponendo per essi interventi di razionalizzazione della gestione tali da garantire la progressiva riduzione della perdita di gestione imputabile a ciascuno.

Sulla base del principio di distinzione fra le funzioni imprenditoriali e le funzioni sociali dell'E.P.I., le parti determineranno, entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, l'entità degli obblighi di servizio universale derivanti dal mantenimento degli uffici predetti.

A tal fine dovranno essere considerati per ciascun piccolo ufficio esclusivamente i costi, diretti o indiretti, determinati su base consuntiva, di univoca imputabilità all'ufficio stesso a fronte dei quali non risultino ricavi derivanti dall'attività del medesimo.

2. Per quanto riguarda il servizio pubblico connesso alla distribuzione della stampa periodica e dei giornali quotidiani, fermi restando i criteri previsti dalla normativa in vigore ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni tariffarie in materia, lo Stato si impegna a compensare l'E.P.I., al termine di ciascun esercizio finanziario, per la differenza tra la tariffa praticata per legge e la tariffa media annua applicata secondo quanto previsto dal successivo art. 9, con riferimento all'effettivo numero di spedizioni registrate dagli uffici secondo una procedura preventivamente certificata che consenta di evidenziare il numero di spedizioni effettuate nell'esercizio suddivise per pubblicazione.

A supporto della richiesta di compensazione, l'E.P.I. si impegna a trasmettere al Ministero entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, una relazione contenente i succitati dati.

3. Ove lo Stato stabilisca a carico dell'E.P.I. comportamenti da cui scaturiscano oneri impropri ovvero l'applicazione di tariffe particolari esso provvederà comunque ad assicurare la copertura delle spese o dei mancati ricavi dell'E.P.I..
4. Fermo quanto disposto ai precedenti commi, l'E.P.I. si impegna a trasmettere al Ministero, entro il 30 maggio di ciascun esercizio, la previsione relativa all'esercizio successivo per ciascuna compensazione di cui ai precedenti commi. In ogni caso la compensazione determinata su base consuntiva non potrà eccedere del 10% quella preventivata.

## Art. 7

### *Piano di riassetto e di riconversione del personale*

1. A seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, che assume natura privatistica, l'E.P.I. procede a riclassificare il personale, in

base alle previsioni del contratto collettivo, secondo criteri di inquadramento strettamente legati alle mansioni effettive derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro, nel rispetto del piano analitico di riorganizzazione delle risorse umane previsto al comma 3 dell'art. 5.

2. L'E.P.I. adeguerà le conoscenze professionali del personale ai nuovi obiettivi strategici. A tal fine, l'E.P.I. si impegna, a carico dei propri bilanci, ad investire in attività di formazione professionale almeno lire 200 miliardi nel periodo 1995/1996.
3. Al fine di consentire un'adeguata informazione sui processi di regolazione ed indirizzo del Ministero nei settori di interesse dell'Ente, anche in vista del miglioramento della qualificazione professionale del personale, l'E.P.I. provvederà a potenziare gli strumenti editoriali già esistenti, concordando con il Ministero l'utilizzo degli stessi.

## Art. 8

### *Autonomia di negoziazione e di programmazione*

1. Fermi gli obblighi derivanti dal presente contratto, l'E.P.I., nel rispetto della legge istitutiva e dell'art. 8 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, programma autonomamente lo sviluppo delle proprie attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzati al risanamento economico e finanziario della gestione e al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi dell'Unione Europea e delle condizioni del mercato nazionale.
2. L'E.P.I. nel perseguire condizioni di equilibrio economico gestionale determina i suoi obiettivi operativi, economici e finanziari per la gestione di ciascun esercizio deliberando un programma di attività ed un conseguente schema di bilancio preventivo.
3. Lo schema di bilancio preventivo è finalizzato alla definizione di possibili efficienti condizioni di equilibrio raggiungibili sulla base di previsioni di costi di esercizio e di investimenti coerenti sia con l'andamento prevedibile della domanda di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione sia con un sistema di tariffe tecnico-economiche di equilibrio determinato ai sensi del successivo articolo 9.
4. Lo schema di bilancio preventivo, nonché la relativa documentazione giustificativa, sono oggetto di progressive informative al Ministero delle poste e

telecomunicazioni durante il processo della loro formulazione preordinata alla approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

## Art. 9

### *Criteri di determinazione delle tariffe*

1. L'E.P.I., ai sensi del precedente art. 8, determina annualmente le tariffe tecnico-economiche di riferimento per ciascun servizio e relative all'esercizio successivo e le adotta nel rispetto della procedura di cui all'art. 8 della legge del 29 gennaio 1994, n. 71 anche considerando:
  - a) per i servizi postali le previste specifiche compensazioni compatibili con il Libro Verde COM (91) 476 def. sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali dell'Unione Europea e le Linee Diretrici COM (93) 247 def. per lo sviluppo dei servizi postali comunitari, ambedue emanati dalla Commissione delle Comunità Europee;
  - b) per i servizi di bancoposta o settori connessi o collaterali il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che recepisce la Direttiva CEE del Consiglio n. 89/646/CEE, per le parti di competenza;
  - c) per i servizi di telecomunicazioni la Direttiva 90/387/CEE 28/6/90 sul Mercato interno dei servizi di telecomunicazione, la Direttiva 90/388/CEE 28/6/90 sulla Concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazione, la Direttiva 92/44/CEE 5/6/92 sulla applicazione della ONP alle linee affittate, il Libro verde UE 27/4/94 sulla apertura dei mercati delle comunicazioni mobili.
2. Per quanto riguarda ciascuno dei servizi postali e di telecomunicazioni riservati, la tariffa tecnico economica di equilibrio è determinata prendendo a base il costo medio unitario diretto dello specifico servizio con un limite superiore costituito dal corrispondente livello medio della tariffa praticata dagli altri enti postali dei Paesi dell'Unione Europea, rilevata su fonti U.P.U. ed U.I.T. e calcolata facendo riferimento a valori omogenei in termini di parità di potere d'acquisto.
3. Per quanto riguarda ciascuno dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni universali non riservati, le tariffe tecnico-economiche di equilibrio sono definite sulla base dei seguenti criteri:
  - a) consentire le più ampie condizioni di accesso all'utenza non commerciale a condizione di non esclusione per i meno abbienti;

- b) recuperare almeno i costi unitari diretti di produzione predeterminati secondo trasparenti obiettivi di recupero d'efficienza;
  - c) offrire eque condizioni di concorrenza rispetto alle tariffe praticate per analoghi servizi dalle aziende concorrenti;
  - d) garantire complessive condizioni di equilibrio economico finanziario della gestione che consentano di mantenere la garanzia di universalità.
4. Per quanto riguarda i servizi offerti in regime di concorrenza di mercato, l'E.P.I. si impegna a praticare tariffe basate sui costi medi unitari diretti di produzione che tengano conto dei livelli di prezzo praticati dalle aziende concorrenti per analoghi servizi, osservando eque condizioni di concorrenza e fermo restando il rispetto dei principi di cui al successivo articolo 11.
5. L'E.P.I. dovrà predisporre tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle modalità di calcolo e determinazione delle tariffe proposte nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.

## Art. 10

### *Emissioni di carte valori postali. Filatelia*

1. Le emissioni di carte valori postali vengono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Poste Italiane sentito il parere della Consulta per la filatelia. Il programma annuale delle emissioni dovrà essere trasmesso per l'approvazione al Ministero a cura del Consiglio di amministrazione dell'E.P.I. entro il mese di settembre del secondo anno precedente a quello di emissione. Tale approvazione dovrà essere comunicata all'Ente entro 60 giorni dal ricevimento.
2. Fermo il disposto di quanto stabilito dall'art. 32 del vigente Codice Postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dagli artt. 212, 213, 214 e 215 del Regolamento dei servizi postali approvato con D.P.R. n. 655 del 29 maggio 1982, l'Ente Poste Italiane provvederà inoltre alle attività di commercializzazione e distribuzione delle carte valori postali secondo le modalità previste all'art. 215 del D.P.R. 655.
3. L'E.P.I. si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun esercizio una relazione sull'attività svolta nel settore filatelico e sui risultati conseguiti durante il periodo precedente.

## Art. 11

*Separazione contabile*

1. L'E.P.I. si impegna ad adottare un sistema di contabilità su conti separati che, nel rispetto formale e sostanziale dei principi di trasparenza, obiettività e parità di trattamento ai quali il servizio e l'attività dell'Ente devono uniformarsi, sia permanentemente idoneo a garantire condizioni di effettiva concorrenza nei settori postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni con riferimento ai servizi non riservati ed in vista della massima soddisfazione per l'utente ed il progresso tecnico e tecnologico.
2. Il sistema di rilevazione contabile e di rappresentazione dei risultati economici e finanziari della gestione di cui al comma precedente, deve permettere la separazione contabile tra i servizi svolti dall'ente, siano essi riservati o non, e consentire, in particolare, la verifica della insussistenza di sussidi incrociati tra quelli riservati a favore di quelli non riservati nonché di pratiche discriminatorie, contribuendo inoltre all'individuazione dei costi per la definizione delle tariffe da applicare a ciascun servizio.
3. In particolare, l'E.P.I. è tenuto a: redigere nell'ambito della relazione annuale sulla gestione prevista dal codice civile, un conto economico ed un rendiconto finanziario nei quali siano distintamente rappresentati i risultati dell'area di gestione operativa di ciascun servizio svolto; garantire la riconciliazione di tali risultati con i risultati del settore di riferimento (Posta; Bancoposta; Telecomunicazioni) e di questi con quelli aziendali complessivi; fornire al Ministero ogni dato, informazione e chiarimento ritenuti necessari per la verifica di quanto precede.
4. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore del contratto, l'E.P.I., fermo l'obbligo di rispettare quanto prescritto nel presente articolo e nelle direttive che il Ministero adotterà in forza del presente contratto, potrà fornire le informazioni e i dati richiesti sulla base del proprio sistema interno di contabilità utilizzando tecniche parametriche.

## Art. 12

*Criteri e direttive sulla separazione contabile*

1. Ai fini di cui all'articolo precedente, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il Ministero e l'E.P.I. concerteranno i seguenti elementi:

- requisiti informativi minimi del sistema di contabilità in grado di imputare i ricavi, i costi ed il capitale impiegato a ciascun servizio sulla base delle attività realizzate per il suo svolgimento e/o utilizzazione in termini di meccanismi di funzionamento, di standards formali di rilevazione e rappresentazione dei risultati economici e finanziari, di livello di controllabilità ed aggiornamento dei parametri fisici ed economici adottati dal sistema stesso;
  - contenuti formali e sostanziali della relazione di certificazione di cui al successivo art. 13.
2. Qualora entro il 30 settembre 1995 non si sia perfezionata la concertazione di cui al comma precedente, il Ministero procederà all'emanazione di apposite direttive vincolanti per l'Ente.
  3. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al successivo articolo 15 e della relazione di cui all'art. 13, è data facoltà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di richiedere interventi modificativi e/o integrativi delle modalità di funzionamento del sistema di rilevazione contabile.

### Art. 13

#### *Relazione di certificazione*

1. A partire dall'esercizio 1995 compreso, l'E.P.I. dovrà consegnare al Ministero, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio, apposita relazione da emettersi a cura di società iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione, che dovrà certificare il rispetto dei principi di separazione contabile di cui all'art. 11 che precede. Il testo standard di tale relazione di certificazione, la quale non è sostitutiva di quella prescritta in forza della legge n. 216 del 1974 (e decreti di attuazione), costituirà oggetto di apposita concertazione secondo quanto previsto all'art. 12.

### Art. 14

#### *Bilancio, documentazione contabile*

1. L'E.P.I. deve trasmettere ai Ministeri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, comprese le relative relazioni, entro 10 giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione.
2. Detti Ministeri si riservano la facoltà di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso.

e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dal presente contratto ed alle altre norme in vigore.

3. L'E.P.I. dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie.

## Art 15

### *Vigilanza e controllo da parte del Ministero*

1. Fermo ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle norme vigenti, il Ministero vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto a carico dell' E.P.I..
2. L'E.P.I. metterà gratuitamente a disposizione del personale del Ministero o di enti o di società di revisione dallo stesso Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale, da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
3. L'E.P.I. è tenuto, previa richiesta in tal senso, a fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sotto espresso vincolo di riservatezza, ogni informazione riguardante le procedure di contabilità generale ed analitica adottate, compresi dati di natura sezionale.

## Art. 16

### *Rapporti internazionali*

1. Fermo restando che l'E.P.I. è tenuto ad osservare gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché gli altri accordi che il Governo italiano ha stipulato o stipulerà con Governi esteri e fermo quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 dello Statuto dell'Ente, l'E.P.I. è autorizzato ad intrattenere rapporti diretti con enti analoghi operanti in altri Paesi competenti in materia di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, fermi i poteri di rappresentanza attribuiti al Ministero dalla normativa vigente.
2. L'E.P.I. aggiorna con tempestive informazioni il Ministero sugli affari di rilievo da esso trattati con i predetti operatori esteri. In mancanza di preventiva autorizzazione del Ministero, l'E.P.I. si asterrà dal trattare questioni da cui possano comunque derivare impegni per il Ministero o per il Governo italiano.

5. L'E.P.I. parteciperà, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze indette da organizzazioni internazionali competenti in materia per le attività di cui all'art. 1 del presente contratto. Ove il Ministero ritenesse di delegare l'E.P.I. a rappresentarlo nelle conferenze di cui sopra, l'E.P.I. dovrà attenersi alle direttive impartite dal Ministero stesso.

## Art. 17

### *Schema di documentazione*

Ai fini della definizione del contenuto di ciascuno dei documenti per i quali è previsto dal presente contratto a carico dell'E.P.I. l'obbligo di redazione e trasmissione al Ministero, le parti concorderanno uno schema tipo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del contratto stesso.

## Art. 18

### *Aggiornamenti e revisioni*

1. A richiesta di una delle parti e trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, si potrà procedere agli aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero necessari sulla base dell'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per i settori di interesse: si procederà a revisione in tutti i casi in cui dovessero intervenire eventuali modifiche normative anche in esecuzione di direttive dell'Unione Europea pertinenti alle materie oggetto del contratto.

## Art. 19

### *Entrata in vigore e durata*

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'E.P.I. fino al 31 dicembre 1996 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua stipulazione.

Il Ministro  
delle poste e delle telecomunicazioni  
Tatarella

Il Presidente  
dell'Ente Poste Italiane  
Cardi



ALLEGATO 10.

# Notiziario di Servizio

## PARTE SECONDA

ATTI NORMATIVI  
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO  
COMUNICAZIONI VARIE

3° Supplemento

*TARIFE POSTALI E TELEGRAFICHE  
PER L'INTERNO E PER L'ESTERO*

11

1° GIUGNO 1995

Collana periodici P2

## **SOMMARIO**

### **TARIFFE POSTALI E TELEGRAFICHE PER L'INTERNO E PER L'ESTERO IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1995**

#### **TARIFFE PER L'INTERNO**

Servizi Postali (tabelle 1, 6, 7 e 8)

Servizio PT Postel

Servizio EMS Postacelere

Servizi Finanziari.

Servizi di Telecomunicazione (tabelle 2, 3, 4 e 5)

Tabella 1 - Corrispondenze

Tabella 2 - Tariffe telegrafiche, servizio PT Fax, servizio Fac-simile pubblico e tariffe servizi fototelegrafici

Tabella 3 - Tariffe radiotelegrafiche, radiofototelegrafiche e radiotelex nel servizio mobile marittimo e radiomobile marittimo via satellite

Tabella 4 - Tariffe per il servizio telex e teletex.

Tabella 5 - Soprattasse relative ai servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni

Tabella 6 - Limiti di peso, di dimensione e di valore

Tabella 7 - Indennità per la perdita di corrispondenze raccomandate e per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi

Tabella 8 - Invii normalizzati

#### **TARIFFE PER L'ESTERO**

Servizi Postali

Servizio PT Postel

Servizio EMS C.A.I. POST

Servizi Finanziari.

Servizi di Telecomunicazione

Tabella 1 - Corrispondenze

Tabella 2 - Invii normalizzati

**TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO***In vigore dal 1° giugno 1995*

Valevoli anche nei rapporti con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.

TABELLA 1

**1. CORRISPONDENZE****1.1 Lettere**

|                                           |    |        |
|-------------------------------------------|----|--------|
| fino a 20 g. invii normalizzati . . . . . | L. | 750    |
| da oltre 20 g. fino a 100 g. . . . .      | »  | 1.850  |
| da oltre 100 g. fino a 250 g. . . . .     | »  | 4.000  |
| da oltre 250 g. fino a 500 g. . . . .     | »  | 7.000  |
| da oltre 500 g. fino a 1 kg. . . . .      | »  | 13.200 |
| da oltre 1 kg. fino a 2 kg. . . . .       | »  | 22.000 |
| da oltre 2 kg. fino a 10 kg. . . . .      | »  | 25.000 |
| da oltre 10 kg. fino a 20 kg. . . . .     | »  | 50.000 |

△ Alle lettere dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

**Dimensioni massime:**

*lunghezza cm. 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm. 100.*

**Dimensioni minime:**

*cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2 mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5.*

**1.2 Biglietti postali . . . . . L. 700**

△ Ai biglietti postali diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

**1.3 Fatture commerciali, invii normalizzati:**

|                                                        |    |     |
|--------------------------------------------------------|----|-----|
| — per città. . . . .                                   | L. | 450 |
| — per fuori città. . . . .                             | »  | 650 |
| Accettazione a lotti (minimo 10.000 oggetti identici): |    |     |
| per città, per ciascun oggetto . . . . .               | »  | 400 |
| per fuori città, per ciascun oggetto . . . . .         | »  | 550 |

I lotti devono essere presentati da parte dell'utente agli uffici indicati dall'Ente suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale (CAP).

- △ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.
- △ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.

**Limite massimo di peso:**

*g. 20.*

**Dimensioni massime:**

*cm. 12 × cm. 23,5 (tolleranza + 2mm.).*

**Dimensioni minime:**

*cm. 9 × cm. 14 (tolleranza - 2mm.).*

**1.4 Carte manoscritte**

|                                         |    |        |
|-----------------------------------------|----|--------|
| fino a 100 g. . . . .                   | L. | 1.850  |
| da oltre 100 g. fino a 250 g. . . . .   | »  | 4.000  |
| da oltre 250 g. fino a 500 g. . . . .   | »  | 7.000  |
| da oltre 500 g. fino a 1000 g. . . . .  | »  | 13.200 |
| da oltre 1000 g. fino a 2000 g. . . . . | »  | 22.000 |

**Dimensioni massime:**

*cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.*

**Dimensioni minime:**

*cm. 9 × cm. 14 (tolleranza - 2mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5.*

**1.5 Cartoline postali di Stato e dell'Industria privata . . . . . L. 750**

△ Alle cartoline con corrispondenza epistolare dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso. ~

**Limite massimo di peso:**

g. 20.

**Dimensioni massime:**

cm. 10,7 × cm. 15.

**Dimensioni minime:**

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza - 2mm.).

**1.6 Avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . . L. 750****1.7 Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali invii normalizzati . . . . . L. 750**

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

**Limite massimo di peso:**

g. 20.

**Dimensioni massime:**

cm. 12 × cm. 23,5 (tolleranza + 2mm.).

**Dimensioni minime:**

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza - 2mm.).

**1.8 Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non amesse alle tariffe di cui alla voce 1.10.**

|          |                |                                    |    |       |
|----------|----------------|------------------------------------|----|-------|
|          | fino a         | 20 g. invii normalizzati . . . . . | L. | 500   |
| da oltre | 20 g. fino a   | 100 g. . . . .                     | »  | 1.000 |
| da oltre | 100 g. fino a  | 250 g. . . . .                     | »  | 2.100 |
| da oltre | 250 g. fino a  | 500 g. . . . .                     | »  | 3.700 |
| da oltre | 500 g. fino a  | 1000 g. . . . .                    | »  | 6.200 |
| da oltre | 1000 g. fino a | 2000 g. . . . .                    | »  | 8.600 |

△ A partire dal secondo scaglione di peso è accordata una riduzione del 50% della relativa tariffa, a condizione che le stampe siano presentate da parte dell'utente a lotti (minimo 10.000 esemplari identici) e siano ripartite per località di destinazione e zone del Codice di Avviamento Postale (CAP).

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

△ Le stampe non periodiche, compresi i libri spediti sottofascia a tariffa editoriale, di peso non superiore a g. 40, non potute recapitare per qualunque ragione, di cui i mittenti abbiano formalmente chiesto la restituzione, sono soggette ad un diritto fisso di L. 450.

**Limite massimo di peso:**

kg. 2.

**Dimensioni massime:**

cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

**Dimensioni minime:**

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5.

**1.8.1 Cedole di commissione librerie . . . . . L. 450**Limite massimo di peso:

g. 20.

Dimensioni massime:

cm. 12 × cm. 23,5 (tolleranza + 2mm.).

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza - 2mm.).

**1.9 Pleghi di libri.**

|                                         |    |       |
|-----------------------------------------|----|-------|
| fino a 500 g. . . . .                   | L. | 1.300 |
| da oltre 500 g. fino a 1000 g. . . . .  | »  | 1.700 |
| da oltre 1000 g. fino a 2000 g. . . . . | »  | 2.200 |
| da oltre 2000 g. fino a 5000 g. . . . . | »  | 6.800 |

△ Pleghi di libri spediti sottofascia da case editrici o librerie autorizzate: riduzione del 50% sulla tariffa normale.

**1.10 A) Tariffe delle stampe periodiche.**

| Peso                     | Tariffa base | Quantità per ciascuna spedizione |                            |                           |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                          |              | Oltre 20.000<br>riduz. 60%       | Oltre 10.000<br>riduz. 55% | Oltre 2.000<br>riduz. 50% |
| fino a 200 gr. . . . .   | 500          | 200                              | 225                        | 250                       |
| da 201 a 250 gr. . . . . | 750          | 300                              | 338                        | 375                       |
| da 251 a 300 gr. . . . . | 1000         | 400                              | 450                        | 500                       |
| da 301 a 350 gr. . . . . | 1125         | 450                              | 506                        | 563                       |
| da 351 a 400 gr. . . . . | 1375         | 550                              | 619                        | 688                       |
| da 401 a 450 gr. . . . . | 1625         | 650                              | 731                        | 813                       |
| da 451 a 500 gr. . . . . | 1750         | 700                              | 788                        | 875                       |

Oltre 501 e fino a 2.000 gr. L. 250 ogni 100 gr.